

Norme & Tributi

Prima casa, più tempo per residenza e riacquisto

Milleproroghe

Reiterata la sospensione dei termini per avvalersi dell'agevolazione

Escluso dalla proroga chi ha ricevuto l'avviso di decadenza dal 1° aprile 2022

Angelo Busani

La sospensione dei termini da rispettare per avvalersi dell'agevolazione «prima casa», disposta nel corso dell'epidemia da Covid-19 dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, viene nuovamente reiterata a far tempo dal 1° aprile 2022 (quindi, retroattivamente) e fino al 30 ottobre 2023; lo dispone un emendamento approvato al decreto Milleproroghe.

Di questo vantaggio non possono peraltro avvalersi i contribuenti che abbiano ricevuto avvisi di decadenza dall'agevolazione (per avvenuta scadenza dei termini) nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 al giorno in cui entrerà in vigore la legge di conversione del decreto Milleproroghe.

In sostanza, ai 768 giorni di sospensione previsti dall'articolo 24 del decreto legge 23/2020, dall'articolo 3, comma 11-quinquies del decreto legge 183/2020 e dall'articolo 3, comma 5-septies, del Dl 228/2021, si aggiungono ora altri 578 giorni di sospensione.

«Sospensione» significa che: - i termini che stavano decorrendo alla data del 23 febbraio 2020 hanno cessato il loro decorso a tale data e ricominceranno a decorrere dal 31

ottobre 2023 (beninteso, non ricominceranno da zero, ma occorrerà sommare il decorso antecedente al 23 febbraio 2020 con il decorso che inizierà dal 31 ottobre 2023);

- i periodi che avrebbero iniziato il loro decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, inizieranno invece a doversi computare (da zero) dal 31 ottobre 2023.

Vediamo alcuni casi concreti. Il contribuente che acquista la «prima casa» senza risiedere (né lavorare) nel Comune ove l'abitazione è ubicata, ha 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza in detto Comune, decorrenti dalla data del rogito d'acquisto.

Pertanto, se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso del periodo di 18 mesi riprenderà il 31 ottobre 2023; se il termine di 18 mesi avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, esso inizierà invece a decorrere il 31 ottobre 2023.

In sostanza, anche se dal 1° aprile 2022 a oggi non vi era una norma di sospensione dei termini, bisogna ora considerare come se ci fosse stata.

Circa il beneficio del credito d'imposta (pari all'imposta pagata in sede di «vecchio» acquisto, nei limiti dell'imposta da pagare in sede di «nuovo» acquisto) per chi vende la sua «prima casa» e ne compra un'altra entro un anno dalla data della vendita, se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al «riacquisto», tale termine riprenderà il suo decorso dal 31 ottobre 2023; e se, invece, l'atto di vendita sia stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, il periodo annuale per il riacquisto decorrerà dal 31 ottobre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E COSTITUZIONE

DISCIPLINA EQUA E STABILE

di **Enrico De Mita**

—Continua da pagina 35

Parliamo di «pacchetti» più o meno articolati per famiglie, lavoro e imprese. Ma ciò che Governo e Parlamento devono edificare è un nuovo sistema tributario. Non si tratta di ampliare i regimi forfettari o i regimi sostitutivi, sino all'aberrazione di immaginare un regime fiscale delle mance nei settori della ristorazione e delle attività ricettive. L'orizzonte del legislatore deve muoversi davvero dalla tassazione delle donazioni manuali o minimali? sulle quali non può appuntarsi l'attenzione del riformatore responsabile.

La legge di Bilancio, per esempio, procede nella giusta direzione quando riduce la tassazione sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di premi di risultato o partecipazione agli utili d'impresa. O ancora, quando allude a una politica fiscale di favore per l'acquisto della prima casa o di esenzione Imu per immobili occupati. Il coraggio politico di un nuovo condono generale è mancato, ed è comprensibile. Ma una rivoluzione epocale del sistema

tributario non può escluderlo, collocandolo nella funzione di introdurre una nuova stagione tributaria, della certezza della norma e della sanzione delle nuove violazioni. In altre parole, l'applicazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale (articolo 3 della Costituzione), impone l'elaborazione di un sistema normativo chiaro e di immediata applicazione, risposta univoca all'incertezza, tutta italiana, dello «stare non decisis» e delle disfunzioni nomofilattiche che falsano la concorrenza e che continuamente ispirano il genio eroico degli operatori economici che vogliono sopravvivere e rimanere competitivi rispetto ai loro colleghi esteri.

Prevedere una disciplina tributaria equa, certa e stabile rappresenta la premessa, costituzionalmente necessitata, per la certezza operativa, attuativa e progettuale. Fiducia e collaborazione tra cittadino e fisco richiedono aliquote eque e stabilità normativa, senza deleghe in bianco alle sentenze additive dei giudici.

—ha collaborato

Francesco Cesare Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proroga duplice

L'intervento

La proroga al 30 giugno dell'articolo 90 del decreto legge 24/2022 (genitori di under 14 (cessato al 31 dicembre) e fragili (previsto fino al 31 marzo) è conseguenza di due emendamenti al decreto legge Milleproroghe che intervengono uno sulla legge di Bilancio 2023 (fragili), l'altro sul decreto legge 24/2022 (genitori).

Doppia definizione

Il decreto legge 24/2022 rinvia

all'articolo 90 del decreto legge 24/2022, per il comma 1, a suo tempo stabiliva anche lo smart working per i lavoratori fragili individuati con parametri diversi da quelli successivamente contenuti nel decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022. Di conseguenza, con la formulazione attuale, verrebbero prorogate due definizioni diverse di fragili. Poiché quella contenuta nel decreto legge 34/2020 non è

NT+FISCO SPECIALE/ Telefisco, le risposte e gli articoli di commento
La raccolta delle risposte di Mef, Entrate e Guardia di Finanza e degli

articoli di commento da parte degli esperti del Sole 24 Ore.
La versione integrale dello speciale su: ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali

Smart working senza accordo per fragili e genitori di under 14

Lavoro

Dovrà essere aggiornata la modalità di notifica al ministero del Lavoro

**Barbara Massara
Matteo Prioschi**

Proroga al 30 giugno prossimo del diritto allo smart working dei lavoratori fragili, nonché quello dei genitori di figli under 14. Lo prevedono due emendamenti votati dalle commissioni del Senato al decreto Milleproroghe (198/2022).

Il primo emendamento, intervenendo sull'articolo 1, comma 306, della legge 197/2022, estende il diritto a svolgere la prestazione con modalità di lavoro agile dei dipendenti pubblici e privati individuati come fragili

in base al decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

In considerazione dell'esclusivo riferimento al Dm del 4 febbraio, i beneficiari della proroga sono i lavoratori affetti da una delle «patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» elencate dallo stesso Dm e debitamente comprovate da una certificazione rilasciata dal medico del servizio Ssn. È confermata la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, purché inquadrate nella stessa categoria e livello del contratto collettivo applicato.

Il secondo emendamento proroga il diritto al lavoro agile in favore dei soli dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni, originariamente introdotto dall'articolo 90, comma 1, del Dl 34/2020 richiamato dall'articolo 10, comma 2, del Dl 24/2022. La norma subordina l'esercizio del diritto alla condizione che l'altro genitore sia un lavoratore o che non stia beneficiando di strumenti di

sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

In questi casi, in cui lo smart working rappresenta un diritto soggettivo del dipendente, si prescinde dall'esistenza dell'accordo individuale (articolo 19 della legge 81/2017), come espressamente previsto dalla norma che si riferisce ai dipendenti genitori di figli under 14. A ogni modo, l'eventuale precedente stipula di un accordo individuale non inficia il diritto allo smart working prorogato fino al 30 giugno, consentendo di restare l'attività da remoto anche oltre le originarie previsioni contrattuali.

Le nuove proroghe richiederanno un ulteriore intervento di aggiornamento della procedura ordinaria di comunicazione obbligatoria al ministero del Lavoro, funzionale a inserire tra le categorie prive di accordo individuale, oltre ai lavoratori fragili, quella dei dipendenti genitori di figli under 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scomoda per la Cassazione già scaturita dalle Entrate

Cassazione

Quando la misura amministrativa è troppo affittiva

Giovanni Negri

Più spazio alle attenuanti generiche; adeguamento degli aumenti di pena per i reati satellite; considerazione delle condizioni economiche dell'imputato. Sono queste tre strade a disposizione dell'autorità giudiziaria per evitare l'eccesso affittivo per la medesima condotta di trasgressione degli obblighi tributari, effetto del doppio binario penale-amministrativo. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 5899 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così accolto le ragioni presentate dalla difesa di un promotore finanziario già sanzionato precedentemente allo svolgimento del procedimento penale sul piano amministrativo dall'Agenzia delle entrate per il reato di omessa dichiarazione.

Nella valutazione della Corte, infatti, la misura amministrativa minacciata e concretamente applicata al contribuente ha un'evidente componente dissuasiva, sul piano della previsione astratta, e affittiva, sul piano invece concretamente applicativo non avendo come obiettivo il solo risarcimento/indennizzo del danno provocato. La sanzione, infatti, va dal 120 al 240% dell'imposta dovuta; nel caso concreto quella applicata era stata di 467.562,70 euro, di gran lunga superiore al 30% di imposta evasa nel 2012 e 2013.

Spazio alle attenuanti generiche e alle condizioni economiche della persona colpevole

Una sanzione quindi che nella sua entità ha sicuramente i requisiti per essere considerata sostanzialmente penale.

A questa sanzione si aggiungevano poi un anno e due mesi di reclusione inflitti nel successivo giudizio penale. Per valutare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio occorre, ricorda la Cassazione, l'articolo 135 del Codice penale che fornisce l'unità di misura della sanzione, sostanzialmente e formalmente penale, per il medesimo fatto storico. E allora, considerano il criterio di ragguaglio di 250 euro per ogni giorno di pena detentiva, la sanzione pecuniaria inflitta equivale a oltre 5 anni di reclusione cui si aggiunge la detenzione al termine del procedimento penale, per una sanzione complessiva di oltre sei anni di reclusione.

Detto che il giudice penale non può cancellare la definitiva sanzione amministrativa, ha tuttavia una pluralità di opzioni a disposizione: può utilizzare lo strumento delle attenuanti generiche per farne scendere la pena al di sotto del minimo edittale; può adeguare gli aumenti di pena applicabile per i reati satellite; può tenere conto delle condizioni economiche del colpevole perché il trattamento sanzionatorio sia complessivamente più equilibrato. «È evidente infatti che l'effetto dissuasivo della componente pecuniaria della sanzione complessiva è diverso a seconda delle condizioni economiche della persona fisica alla quale è irrogata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei un commercialista?

Intelligenza Umana +
Intelligenza Artificiale =

Contabilità
Zero Problemi.

Esternalizza la contabilità con FiscoBot!

- Aumenta la produttività.
- Gestisci più clienti.
- Abbatti i costi.
- Esternalizza in Italia.



FISCOBOT
La contabilità del futuro.

800911959

fiscobot.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA